

SOMMARIO

- **TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI ED ORGANI**
 - Art. 1 – Denominazione e durata
 - Art. 2 – Sede
 - Art. 3 – Finalità, scopo ed oggetto
 - Art. 4 – Patrimonio
 - Art. 5 – Mezzi di finanziamento
 - Art. 6 – Organi
- **TITOLO II – IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**
 - Art. 7 – Composizione, nomina, competenze, durata e sostituzione
- **TITOLO III – IL PRESIDENTE**
 - Art. 8 – Nomina
 - Art. 9 – Competenze
 - Art. 10 – Sostituzione
- **TITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO**
 - Art. 11 – Nomina
 - Art. 12 – Compiti
 - Art. 13 – Vigilanza sull'attività istituzionale
 - Art. 14 – Poteri di accesso
 - Art. 15 – Partecipazioni, durata e compenso
- **TITOLO V – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**
 - Art. 16 – Regolamentazione interna dell'organizzazione
 - Art. 17 – Direzione
- **TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Art. 18 – Libri obbligatori e scritture contabili
 - Art. 19 – Esercizio finanziario
 - Art. 20 – Bilancio di previsione
 - Art. 21 – Rendiconto
 - Art. 22 – Regolamentazione interna contabile
 - Art. 23 – Cessazione della Fondazione
 - Art. 24 – Norme di rinvio
 - Art. 25 – Modifiche dello Statuto
- **TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI**
 - Art. 26 – Norma transitoria
 - Art. 27 – Norma finale

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE “MARTINELLI-GRANATA-PIANTONI” ETS**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO,
MEZZI ED ORGANI**

Art. 1 – Denominazione e durata

È costituita una Fondazione di diritto privato che persegue scopi di utilità sociale denominata **“FONDAZIONE MARTINELLI GRANATA PIANTONI”**.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, la Fondazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Con la predetta iscrizione, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere utilizzato l'acronimo “ETS” per definire la propria appartenenza agli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/17.

La Fondazione è, ai sensi e per gli effetti di legge, un organismo di diritto privato “*ex Ipab*” derivante dal processo di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, stabilito dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, attuato in regione Lombardia dalla L.R. 13.01.2003, n. 1.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in via Martinelli, 19, Cologne (BS).

Art. 3 – Finalità, scopo ed oggetto

La Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” persegue finalità di solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, nell'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, c. 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs 03.07.2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie.

Le attività sono rese prioritariamente a favore dei residenti nel comune di Cologne, con particolare considerazione per le persone anziane e, in generale, per le persone in difficoltà a causa delle proprie condizioni fisiche, di età, familiari e sociali.

Attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

- b) stabilire forme di raccordo, sottoscrivere accordi di programma e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche per favorire la gestione associata di servizi e presidi;
- c) valorizzare l'opera del volontariato;
- d) promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

La Fondazione può mettere in atto tutti i negozi ed atti giuridici funzionali e necessari per l'esercizio delle attività di interesse generale in cui opera.

Con il solo scopo del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione può svolgere attività secondarie che siano strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti fissati dalla legge.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti di beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività di interesse generale;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato all'esercizio delle attività di interesse generale, garantendone la continuità strutturale e funzionale secondo le norme ed i regolamenti da osservare per lo svolgimento delle medesime, in particolare per il mantenimento degli accreditamenti.

Art. 5 – Mezzi di finanziamento

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività:

- a) dal reddito del patrimonio mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta od indiretta, a organi della Fondazione, dipendenti e soggetti terzi.

Per distribuzione indiretta, vietata dal presente articolo, si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Composizione, nomina, competenze, durata e sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Cologne.

La nomina dei Consiglieri consiste in una mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e pertanto non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza del Comune; sicché è esclusa qualsiasi forma di controllo. Per le nomine devono essere osservati criteri di scelta motivati che tengano conto principalmente della professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione.

Il Consigliere che non intervenga ad oltre tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire i programmi e gli obiettivi mediante piani annuali e pluriennali;
- adottare ed approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio d'esercizio consuntivo;
- definire l'organizzazione interna e approvare i regolamenti e le istruzioni fondamentali per l'attività della Fondazione;
- stabilire le dotazioni delle risorse umane, le assunzioni ed i licenziamenti;
- approvare rette di degenza e tariffe;
- adottare modifiche statuarie;
- accettare eredità, legati, donazioni,
- assumere mutui ed altre forme di finanziamento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo per un massimo di tre mandati consecutivi.

Viene convocato periodicamente in via ordinaria dal Presidente e in via straordinaria quando vi è un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni sono indette mediante avviso spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomento non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge stabilisce particolari maggioranze. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, è una persona nominata a maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore, se nominato, tenuto ad intervenire alle riunioni, e che funge da Segretario.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico di un Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto che lo ha nominato affinché provveda alla surroga.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, per qualsiasi causa, del Presidente, il Consiglio di Amministrazione ricostituito procede all'elezione per sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione decade per scadenza del mandato e con le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO III

IL PRESIDENTE

Art. 8 – Nomina

Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima seduta. In tale sede viene eletto anche il Vicepresidente.

Art. 9 – Competenze

Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private, associazioni di volontariato e dell'utenza, nonché ogni altra espressione organizzativa operante nel settore dei servizi alla persona.

La carica in seno al Consiglio di Amministrazione, compresa quella del Presidente, è gratuita. Resta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.

Art. 10 – Sostituzione

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e in mancanza del Vicepresidente, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO IV ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11 – Nomina

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione; è monocratico ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Art. 12 – Compiti

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora la Fondazione abbia adottato il Modello organizzativo, assumendo la funzione di organismo di vigilanza monocratico, o di presidente del medesimo nel caso in cui, per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia collegiale. Vigila, altresì, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo svolge la funzione di revisione legale dei conti, rende il parere sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto annuale.

Art. 13 – Vigilanza sull'attività istituzionale

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/17.

Art. 14 – Poteri di accesso

L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni e determinati affari.

Art. 15 – Partecipazioni, durata e compenso

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, accede con cadenza almeno trimestrale presso gli uffici della Fondazione per l'espletamento delle verifiche contabili e gestionali propedeutiche e necessarie ai fini dell'art. 12, nonché per l'attività di vigilanza di cui all'art. 13.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati.

All'Organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 16 – Regolamentazione interna dell'organizzazione

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Il servizio di cassa è affidato ad istituto di credito di primaria importanza, nazionale o locale, e di notoria solidità.

Art. 17 – Direzione

La Fondazione ha un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di lavoro di diritto privato e qualifica di dirigente tra i funzionari della Fondazione di grado più elevato o tra soggetti estranei in possesso di adeguati titoli e specifica professionalità. Con la delibera di nomina dovrà essere determinato il suo compenso.

Il Direttore:

- assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio d'Amministrazione;
- dirige i servizi e gli uffici ed è a capo del personale;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salva contraria volontà espressa dalla maggioranza dei Consiglieri, svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante;
- è responsabile della corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- compie ogni atto per il quale abbia avuto disposizione dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;

- cura la predisposizione degli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione e mancata ricostituzione dello stesso, il Direttore assume i poteri di ordinaria amministrazione nonché la legale rappresentanza della Fondazione.

A seguito della sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione procede alla ratifica dell'operato svolto dal Segretario Direttore con potere di revoca delle obbligazioni non ancora assunte da parte della Fondazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 – Libri obbligatori e scritture contabili

La Fondazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del Codice Civile, nonché della normativa fiscale stabilita per gli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione deve, inoltre, tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle verifiche periodiche di ispezione e controllo contabile, amministrativo e gestionale dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dei rispettivi organi, i relativi verbali sono firmati dai medesimi e controfirmati dal Direttore per presa visione.

Art. 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 – Bilancio di previsione

Il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio di previsione annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Il bilancio di previsione deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività che l'amministrazione intende svolgere nel nuovo esercizio.

Il bilancio di previsione deve essere accompagnato dal parere del Revisore dei Conti.

Art 21 – Rendiconto

La Fondazione è obbligata alla formazione del rendiconto di esercizio annuale. Il rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge previste per gli Enti del Terzo Settore per quanto concerne i criteri di redazione, la modulistica e gli obblighi di pubblicazione.

Il rendiconto annuale deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.

La Fondazione è altresì tenuta alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 22 – Regolamentazione interna contabile

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni dipendenti, sono disciplinati con norme regolamentari di dettaglio, che tengono conto delle necessità gestionali, o con provvedimenti speciali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Cessazione della Fondazione

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per motivi fondati credesse di dover sciogliere la Fondazione, nomina un liquidatore, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione non vincolante dei soggetti con potere di nomina dei consiglieri di cui all'art. 7.

Nella stessa seduta di nomina del liquidatore, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 24 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile, nonché del D. Lgs. 03.07.2017, n.117.

Art. 25 – Modifiche dello Statuto

Per la modifica dello Statuto, è richiesta la deliberazione a maggioranza dei consiglieri in carica. Per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione unanime di tutti i consiglieri in carica.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione deve adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni. Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione sono regolati da atti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Norma finale

Tutti gli articoli precedenti, fatto salvo l'articolo 7, concernente la disciplina del Consiglio di Amministrazione, si applicano dall'esercizio successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117. Fino al 31 dicembre dell'anno in cui diviene operativo il RUNTS, si applica il previgente Statuto di cui all'Appendice intitolata "Statuto ante Codice del Terzo Settore", facente parte integrante del presente Statuto.

Con l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione aggiunge alla propria denominazione l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore), in sostituzione di "ONLUS".

Fino a quando non é perfezionata l'iscrizione nel suddetto RUNTS, la Fondazione deve mantenere nella denominazione l'acronimo ONLUS.

I membri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di adozione del presente Statuto restano tali sino alla naturale scadenza prevista dai relativi atti di nomina.

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle tavole fondative e nel ricordo dei fondatori.